

STATUTO

PRESIDI EDUCATIVI - IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POLICORO MT VIA SERGIO LEONE
SN

Numero REA: MT - 206704

Codice fiscale: 01379890773

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-11-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.5380 DI RACCOLTA

S T A T U T O

ART.1)- Denominazione

La società è denominata: "PRESIDI EDUCATIVI - IMPRESA SOCIALE S.R.L."

1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

ART.2) - Oggetto

La Società, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

La Società nel rispetto di quanto previsto alla lettera l) dell'art.2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.112, si propone di realizzare finalità d'interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità Sociale.

La Società, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) progettazione e interventi finalizzati alla prevenzione di forme di disagio Sociale attraverso: percorsi

	Socio-educativi; supporto psicologico; attività di screening	
	per l'individuazione di fattori di rischio; campagne di	
	prevenzione primaria; supporto per la didattica inclusiva;	
	coordinamento e gestione di attività che favoriscono la	
	logica della comunità educante come contrasto alla "povertà	
	educativa";	
	b) organizzazione di attività e manifestazioni (seminari,	
	convegni, stage, workshop, congressi, attività di	
	laboratorio, scambi culturali, rassegne, attività	
	espositive) volte alla produzione e diffusione della	
	cultura; organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	c) Assistenza Sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000,	
	n.328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema	
	integrato di interventi e servizi Sociali;	
	d) Assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni	
	di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	
	in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli	
	essenziali di assistenza», e successive modificazioni,	
	pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale	
	n. 33 dell'8 febbraio 2002;	
	e) Assistenza Socio-sanitaria, ai sensi del decreto del	
	Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio	
	2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia	
	di prestazioni Socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta	

	Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;	
	f) Educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003, n.53, recante delega al Governo per la	
	definizione delle norme generali sull'istruzione e dei	
	livelli essenziali delle prestazioni in materia di	
	istruzione e formazione professionale;	
	g) Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della	
	legge 15 dicembre 2004, n.308, recante delega al Governo per	
	il riordino, il coordinamento e l'integrazione della	
	legislazione in materia ambientale e misure di diretta	
	applicazione, con esclusione delle attività, esercitate	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi;	
	h) Valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del	
	Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto	
	legislativo 22 gennaio 2004, n.42;	
	i) Turismo Sociale di cui all'articolo 7, comma 10, della	
	legge 29 marzo 2001, n.135, recante riforma della	
	legislazione nazionale del turismo nonché agricoltura	
	sociale ai sensi della legge 141/2015;	
	j) Ricerca ed erogazione di servizi culturali;	
	k) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica ed al successo scolastico e	
	formativo; formazione buone pratiche di inserimento	
	socio-sanitario e welfare di comunità;	

	l) Servizi strumentali alle imprese Sociali, resi da enti	
	composti in misura superiore al settanta per cento da	
	organizzazioni che esercitano un'impresa Sociale;	
	m) Attività di ricerca, studio e pubblicazione su temi	
	relativi al marginalità sociale; i sistemi di protezione	
	sociale; la tutela del patrimonio ambientale e culturale; il	
	mercato del lavoro; i processi di inclusione sociale; le	
	buone pratiche nel campo sociosanitario; la didattica	
	innovativa; narrativa per minori;	
	n) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale incluse le	
	attività anche editoriali e promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività	
	di interesse generale;	
	o) Attività di impresa nel settore agricolo e nel settore	
	turistico/ricettivo, attività di commercio all'ingrosso e al	
	dettaglio di prodotti alimentari e non, al fine	
	dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:	
	i. Lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo	
	paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del Regolamento	
	(CE) n.2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della	
	Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88	
	del trattato CE agli aiuti di Stato a favore	
	dell'occupazione;	
	ii. Lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo	

	paragrafo 1, lettera g), del citato Regolamento (CE)	
	n.2204/2002.	
	Le attività di cui sopra sono esercitate dalla Società in	
	via stabile e principale.	
	i. Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma	
	1, del d.lgs. n. 155/2006 si intende quella per la quale i	
	relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei	
	ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita	
	l'impresa Sociale.	
	ii. Fermo restando il rispetto del limite di cui sopra, la	
	Società potrà svolgere anche attività direttamente connesse	
	e accessorie a quelle istituzionali.	
	iii. L'Impresa potrà garantire la sua collaborazione ad	
	altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano	
	nei propri scopi.	
	iv. Per il migliore raggiungimento degli scopi Sociali, la	
	Società potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o	
	prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che	
	immobili;	
	v. fare contratti e/o accordi con altre imprese e/o	
	associazioni e/o terzi in genere. Per l'attuazione del	
	proprio oggetto sociale la Società esercita in via stabile e	
	principale un'attività economica organizzata al fine della	
	produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale,	
	diretta a realizzare finalità di interesse generale come	

	sopra richiamate.	
	La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di	
	attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di	
	quelle accessorie ad esse connesse. La Società potrà	
	svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi	
	altra Impresa e/o istituzione nei limiti e con le modalità	
	di cui all'art.4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.112.	
	E' espressamente escluso che la Società possa limitare,	
	anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in	
	favore dei soli soci.	
	La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni,	
	provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le	
	imprese che operano nel settore in oggetto.	
	ART.3) - Sede	
	La società ha sede in Policoro con indirizzo, ai soli fini	
	dell'iscrizione nel Registro delle imprese, alla via Sergio	
	Leone snc.	
	ART.4) - Durata	
	La società è costituita a tempo indeterminato	
	ART.5) - Capitale	
	5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila	
	virgola zero zero).	
	5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale	
	sociale si applicano gli artt.2481 e seguenti del codice	
	civile.	

	Salvo il caso di cui all'art.2482 ter codice civile, gli	
	aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante	
	offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal	
	caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione	
	il diritto di recesso a norma dell'art.2473 codice civile.	
	5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e	
	finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza	
	obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti,	
	con particolare riferimento a quelle che regolano la	
	raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	5.4 La società può emettere titoli di debito di cui	
	all'art.2483 codice civile con decisione dei soci adottata	
	con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più	
	della metà del capitale sociale.	
	ART.6) - Domiciliazione	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e	
	del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la	
	società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.	
	ART.7)- Trasferimento delle partecipazioni per atto tra	
	vivi. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti	
	alla seguente disciplina.	
	7.1 Il socio che intende alienare la sua quota a titolo	
	oneroso, in tutto od in parte, dovrà darne comunicazione a	
	mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli	
	altri soci; la comunicazione deve contenere le generalità	

	del cessionario e le condizioni della cessione, fra le	
	quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.	
	I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono	
	esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della	
	partecipazione cui la comunicazione si riferisce, facendo	
	pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio	
	della prelazione con lettera raccomandata entro il termine	
	di trenta giorni dall'offerta di prelazione.	
	7.2 Qualora nessun socio eserciti il diritto di	
	prelazione di cui al presente articolo, in caso di	
	trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di	
	costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è	
	richiesto il gradimento dei soci, salvo il diritto di	
	recesso del socio che intende alienare la sua quota ai sensi	
	dell'art.2469, comma 2, codice civile.	
	ART.8) - Morte del socio	
	Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per	
	successione a causa di morte.	
	ART.9) - Recesso	
	9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno	
	concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	a) il cambiamento dell'oggetto sociale;	
	b) la trasformazione della società;	
	c) la fusione e la scissione della società;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	

	e) il trasferimento della sede della società all'estero;	
	f) il compimento di operazioni che comportino una	
	sostanziale modifica dell'oggetto della società;	
	g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante	
	modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi	
	dell'art.2468, comma 4, codice civile;	
	h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote	
	di nuova emissione a terzi.	
	Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi	
	previsti dalla legge.	
	Il diritto di recesso spetta a ciascun socio per qualsiasi	
	motivo con un preavviso di sei mesi da inviare con	
	raccomandata A/R alla sede legale	
	Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e	
	coordinamento ai sensi degli artt.2497 e seguenti codice	
	civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi	
	previste dall'art.2497-quater codice civile, ma non prima di	
	due anni dalla data di costituzione.	
	I soci hanno, altresì, diritto di recedere dalla società, in	
	relazione al disposto dell'art.2469, comma 2, codice civile.	
	9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo mediante	
	lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni	
	dall'iscrizione nel registro imprese della decisione che lo	

	legittima, con l'indicazione delle generalità del socio	
	recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una	
	decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta	
	giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la	
	comunicazione è pervenuta alla sede della società.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia se, entro trenta giorni dall'esercizio	
	del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima	
	ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	ART.10) - Esclusione	
	10.1 Sarà escluso dalla società il socio che:	
	-sia interdetto, inabilitato, sia stato condannato con	
	sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta	
	l'interdizione dai pubblici uffici;	
	- sia dichiarato fallito.	
	10.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei	
	soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la	
	partecipazione del socio la cui esclusione deve essere	
	decisa.	
	L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti	
	adempimenti.	
	Nel caso di due soli soci la decisione di esclusione di uno	

	dei due la decisione spetterà al collegio arbitrale di cui	
	al presente statuto sociale	
	10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio	
	escluso si applicano le disposizioni del successivo art.11).	
	10.4 E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante	
	riduzione del capitale sociale e, pertanto, nel caso in cui	
	risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione	
	della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.	
	ART.11) - Liquidazione delle partecipazioni	
	11.1 Nelle ipotesi previste dall'art.9) ed in tutti i	
	casi di esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate al	
	socio in proporzione del patrimonio sociale.	
	Il patrimonio della società è determinato dall'organo	
	amministrativo, sentito il parere dei sindaci/sindaco e del	
	revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato	
	della partecipazione riferito al momento di efficacia del	
	recesso determinato ai sensi del precedente art.9.2 ovvero	
	al momento in cui si è verificata o è stata decisa	
	l'esclusione.	
	Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre	
	aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società ed	
	alle sue prospettive reddituali.	
	In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni,	
	secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite	
	relazione giurata, da un dottore commercialista designato	

	dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di	
	Matera fra gli iscritti con almeno 5 (cinque) anni di	
	anzianità professionale, che provvede anche sulle spese, su	
	istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma	
	dell'art.1349 codice civile.	
	11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere	
	eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la	
	liquidazione.	
	Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli	
	altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da	
	parte di un terzo concordemente individuato dai soci	
	medesimi.	
	Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato	
	utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il	
	capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto	
	al precedente punto 10.4, per le ipotesi di esclusione. In	
	questo ultimo caso si applica l'art.2482 c.c. e, qualora,	
	sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della	
	partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai	
	sensi dell'art.2484, comma 1, n.5, c.c..	
	ART.12) - Unico socio	
	Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o	
	muta la persona dell'unico socio o si costituisce o	
	ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori	
	devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi	

	dell'art.2470 codice civile.	
	ART.13) - Soggezione ad attività di direzione e controllo	
	La società deve indicare l'eventuale propria soggezione	
	all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti	
	e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura	
	degli amministratori, presso la sezione del registro delle	
	imprese di cui all'art.2497 bis, comma 2, codice civile.	
	ART.14) - Amministratori	
	14.1 La società può essere amministrata,	
	alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti,	
	disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza	
	alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei	
	poteri di amministrazione, si intende costituito un	
	Consiglio di Amministrazione.	
	14.2 Per organo amministrativo si intende	
	l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di	
	Amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia	
	affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.	
	14.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.	

	14.4 Si applica agli amministratori il divieto di	
	concorrenza di cui all'art.2390 c.c.	
	ART.15) - Attribuzione di particolari diritti amministrativi	
	a singoli soci.	
	15. Non sono previsti particolari diritti amministrativi	
	a singoli soci.	
	ART.16) - Durata della carica, revoca, cessazione	
	16.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca	
	o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al	
	momento della nomina. In caso di nomina a tempo	
	indeterminato possono essere revocate con decisione dei soci	
	senza preavviso.	
	16.2 Gli amministratori sono rieleggibili.	
	16.3 La cessazione degli amministratori ha effetto dal	
	momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato	
	ricostituito.	
	ART.17) - Consiglio di Amministrazione	
	17.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i	
	suoi membri un presidente.	
	17.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione,	
	salvo quanto previsto al successivo art.18, possono essere	
	adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto.	
	17.3 La procedura di consultazione scritta o di	

	acquisizione del consenso espresso per iscritto non è	
	soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a	
	ciascun amministratore il diritto di partecipare alla	
	decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto	
	adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto	
	di un unico documento ovvero di più documenti che contengano	
	il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza	
	degli amministratori.	
	Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione.	
	17.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione	
	assunte con la procedura prevista al punto 17.3 , sono prese	
	con il voto favorevole della maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	17.5 Le decisioni degli amministratori devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli	
	amministratori. La relativa documentazione è conservata	
	dalla società.	
	ART.18) - Adunanze del Consiglio di Amministrazione	
	18.1 In caso di richiesta di due terzi degli	
	amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve	
	deliberare in adunanza collegiale.	
	18.2 In questo caso il presidente convoca il Consiglio	

	di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne	
	coordina i lavori e provvede affinché tutti gli	
	amministratori siano adeguatamente informati sulle materie	
	da trattare.	
	18.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a	
	tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno	
	prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora	
	della riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	18.4. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o	
	anche altrove, purchè in Italia.	
	18.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni	
	sono valide, anche senza convocazione formale, quando	
	intervengono tutti i Consiglieri in carica ed in sindaci	
	effettivi se nominati.	
	18.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si	
	possono svolgere anche per audioconferenza o	
	videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà	
	atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno	
	alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione in detto luogo;	

	b) che sia consentito al presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	18.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si	
	richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.	
	18.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un	
	verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato	
	che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	ART.19) - Poteri dell'organo amministrativo	
	19.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della società.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	

	poteri degli amministratori.	
	19.2 Nel caso di nomina del Consiglio di	
	Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi	
	poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi	
	componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche	
	disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni	
	contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art.2381	
	c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate	
	nell'art.2475, quinto comma, c.c.	
	19.3 Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da	
	due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo	
	circa la eventuale revoca di uno degli amministratori	
	delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla	
	carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla	
	decisione dei soci la nomina di un nuovo organo	
	amministrativo.	
	19.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al	
	momento della nomina i poteri di amministrazione possono	
	essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente	
	o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione	
	possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via	
	congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto	
	di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri	
	di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti	
	agli amministratori congiuntamente tra loro.	

	Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli	
	amministratori non possono compiere alcuna operazione.	
	19.5 Possono essere nominati direttori, institori o	
	procuratori per il compimento di determinati atti o	
	categorie di atti, determinandone i poteri.	
	19.6 Qualora l'amministrazione sia affidata	
	disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione	
	di un amministratore all'operazione che un altro intende	
	compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.	
	ART.20) - Rappresentanza	
	20.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della	
	società.	
	20.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione,	
	la rappresentanza della società spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, a ciascuno dei componenti del	
	Consiglio di Amministrazione in quanto a ciò espressamente	
	delegati con delibera del Consiglio stesso, che potrà essere	
	attribuita anche per singoli atti, ed ai singoli consiglieri	
	delegati, se nominati.	
	20.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la	
	rappresentanza della società spetta agli stessi	
	congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui	
	sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di	
	amministrazione.	
	20.4 La rappresentanza della società spetta anche ai	

	direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei	
	poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	ART.21) - Compensi degli amministratori	
	21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	21.2 I soci possono inoltre assegnare agli	
	amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero	
	un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio,	
	nonchè determinare un'indennità per la cessazione dalla	
	carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo	
	di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.	
	21.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di	
	consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal	
	consiglio di amministrazione al momento della nomina.	
	ART.22) - Organo di controllo	
	Fintanto che la società possiede la qualifica di impresa	
	sociale la nomina del collegio sindacale/ sindaco unico è	
	obbligatoria ai sensi dell'art. 10 del dlgs 112/2017 il	
	quale avrà i requisiti di cui all'articolo 2397, coma 2, e	
	2399 del codice civile.	
	I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello	
	statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora	
	applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto	

	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa	
	sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui	
	agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio	
	sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di	
	cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto	
	degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di	
	ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere	
	agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi	
	di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su	
	determinati affari.	
	Fatte salve disposizioni piu' restrittive relative alla	
	forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita, nel	
	caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi	
	consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma	
	dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione	
	legale dei conti e' esercitata da un revisore legale o da	
	una società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei	
	revisori legali.	
	Per quanto non previsto si rinvia alle norme che regolano le	
	SRL.	

	ART.23) - Decisioni dei soci	
	23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei	
	soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale o del sindaco unico e del revisore;	
	d) le modificazioni dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Ai sensi dell'art.11 comma 1 del D.Lgs n.112 del 03.07.2017,	
	il regolamento aziendale deve prevedere le forme di	
	coinvolgimento dei lavoratori.	
	Ai sensi del 4° comma dell'art.11 del D.Lgs n.112 del	
	03.07.2017:	

	- la partecipazione (anche da remoto con modalità telematiche) di utenti / lavoratori all'assemblea è obbligatoria nel caso in cui la società intenda dismettere la qualifica di impresa sociale e/o si siano verificati eventi dai quali possa dipendere la perdita di tale requisito.	
	- al fine di consentire la partecipazione all'assemblea dei soci l'avviso di convocazione dell'assemblea è spedito anche ai lavoratori e comunque delle convocazioni deve essere data notizia sul sito internet o quotidiano locale al fine di consentire la partecipazione degli utenti.	
	Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.2435 bis ridotti alla metà, per due esercizi ai lavoratori impiegati nella società spetta il diritto di nominare un componente Organo Amministrativo e Organo di Controllo.	
	Qualora la società sia gestita/controllata da un Organo Monocratico, l'organo in carica cessa e dovrà essere nominato un Organo Collegiale al fine di dover ottemperare alla disposizione che precede.	
	La nomina avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto.	
	ART.24) - Diritto di voto	
	24.1 Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese.	
	24.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla	

	sua partecipazione.	
	24.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza	
	assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o	
	divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art.2466,	
	comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.	
	ART.25) - Consultazione scritta e consenso espresso per	
	iscritto	
	25.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo	
	art.31, le decisioni dei soci possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto.	
	25.2 La procedura di consultazione scritta o di	
	acquisizione del consenso espresso per iscritto non è	
	soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a	
	ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia	
	assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto	
	di un unico documento, ovvero di più documenti che	
	contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti	
	soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale	
	come previsto al successivo art.30.2 del presente statuto.	
	Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal	
	suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione.	
	25.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del	

	presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel	
	libro delle decisioni dei soci.	
	ART.26) - Assemblea	
	26.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie	
	indicate nel precedente art.28.2, lettere d), e) ed f),	
	nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla	
	legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono	
	uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le	
	decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare.	
	26.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo	
	amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in	
	Italia.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di	
	loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal	
	Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico, se nominato, o anche	
	da un socio.	
	26.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spedito	
	successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi	
	diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese	

	ovvero fatto pervenire al numero di telefax, all'indirizzo	
	di posta elettronica o allo specifico recapito che siano	
	stati espressamente comunicati dal socio alla società.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda	
	convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per	
	la prima convocazione.	
	26.4 Anche in mancanza di formale convocazione	
	l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli	
	amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o	
	informati e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento.	
	ART.27) - Svolgimento dell'assemblea	
	27.1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore	
	Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel	
	caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o	
	dall'Amministratore più anziano di età (nel caso di nomina	
	di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In	
	caso di assenza od impedimento di questi, l'assemblea è	

	presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.	
	27.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la	
	regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e	
	la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i	
	risultati delle votazioni.	
	27.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più	
	luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione se nominato che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	

	si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente	
	art.26, comma 4), i luoghi audio e o video collegati a cura	
	della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno	
	presenti il presidente ed il segretario, se nominato.	
	In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene	
	la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle	
	presenze.	
	ART.28) - Deleghe	
	28.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire	
	all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non	
	socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla	
	società. Nella delega deve essere specificato il nome del	
	rappresentante.	
	28.2 Se la delega viene conferita per la singola	
	assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.	
	28.3 E' ammessa anche una delega a valere per più	
	assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.	
	28.4 La rappresentanza non può essere conferita ad	
	amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.	
	ART.29) - Verbale dell'assemblea	
	29.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se	
	nominato o dal Notaio.	
	29.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e,	

	anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale	
	rappresentato da ciascuno, deve altresì indicare le modalità	
	e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzianti.	
	Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti	
	dal presidente a norma del precedente art.32.2. Nel verbale	
	devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro	
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	29.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per	
	atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel	
	libro delle decisioni dei soci.	
	ART.30) - Quorum costitutivi e deliberativi.	
	30.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la	
	presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del	
	capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi	
	previsti dal precedente art.28.2 lett. d), e) ed f) è	
	comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino la metà del capitale sociale.	
	30.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei	
	soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.	
	30.3.1 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli	
	soci ai sensi del terzo comma dell'art.2468 c.c., è	

	necessario il consenso di tutti i soci.	
	30.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti	
	ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art.2468 c.c.,	
	è necessario il consenso di tutti i soci.	
	30.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di	
	legge o del presente statuto che, per particolari decisioni,	
	richiedono diverse specifiche maggioranze.	
	30.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente	
	statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso	
	(ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio	
	moroso), si applica l'art.2368, comma 3, codice civile.	
	ART.31) - Bilancio e utili	
	31.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	31.2 Il bilancio è presentato ai soci entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	ovvero 180 (centoottanta) giorni alle condizioni previste	
	dal secondo comma dell'art.2364 del codice civile.	
	31.3 l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi	
	di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad	
	incremento del patrimonio;	
	è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a	
	fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	

	anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali	
	costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile	
	e' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato o aumentate nei limiti	
	di cui al comma 3, lettera a) dell'art.3 del dlgs 112/2017.	
	Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a	
	chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non	
	proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità	
	assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a	
	quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi	
	settori e condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi	
	di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento	
	rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto	
	legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze	
	attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze	
	ai fini dello svolgimento delle attività di interesse	
	generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h)	
	del dlsg 112/2017;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a	

	due punti rispetto al limite massimo previsto per la	
	distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,	
	senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro	
	valore normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a	
	condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato, a soci,	
	associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli	
	organi amministrativi e di controllo, a coloro che a	
	qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o	
	ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni	
	liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro	
	il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,	
	nonche' alle società da questi direttamente o indirettamente	
	controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro	
	qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non	
	costituiscono l'oggetto dell'attività di interesse generale	
	di cui all'articolo 2 del d.lgs 112/2017;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e	
	dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi	
	passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,	
	superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il	
	predetto limite può essere aggiornato con decreto del	
	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto	
	con il Ministro dell'economia e delle finanze.	

	L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al	
	cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione	
	annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi	
	precedenti:	
	a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice	
	civile, ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie di operaio di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, eppure	
	alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di	
	dividendi ai soci, in misura comunque non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,	
	associati, soci dell'impresa sociale o società da questa	
	controllate, finalizzate alla promozione di specifici	
	progetti di utilità sociale.	
	ART.32) - Scioglimento e liquidazione	
	32.1 La società si scioglie per le cause previste dalla	

	legge e, pertanto:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la	
	sopravvenuta impossibilità a conseguirlo , salvo che	
	l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni non	
	deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo	
	legale, salvo quanto è disposto dall'art.2482 ter c.c.;	
	e) nell'ipotesi prevista dall'art.2473 c.c.;	
	f) per deliberazione dell'assemblea;	
	g) per le altre cause previste dalla legge.	
	32.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo	
	amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari	
	previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro	
	verificarsi.	
	32.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo	
	amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	

	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo .	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita	
	volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio	
	residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle	
	forme di cui al libro V del codice civile, il capitale	
	effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o	
	aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei	
	limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), e'	
	devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed	
	operanti da almeno tre anni.	
	ART.33) - Clausola compromissoria	
	33.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i	
	soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà	
	essere risolta da un collegio arbitrale composto di tre	
	membri, nominato dal Presidente del Tribunale di Matera il	
	quale provvederà a indicare il Presidente.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso lo studio professionale	
	del Presidente del Collegio.	
	33.2 L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni	
	dalla nomina e giudicherà in via rituale secondo diritto.	
	33.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	

	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le	
	parti.	
	33.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese	
	dell'arbitrato tra le parti.	
	33.5 Per quanto non previsto, si applicano le	
	disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.	
	33.6 Le modifiche e la soppressione della presente	
	clausola compromissoria devono essere approvate con delibera	
	dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del	
	capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono,	
	entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di	
	recesso ai sensi dell'art.9).	
	Art.34 - Rinvio	
	Per tutto quanto non espressamente contemplato, si fa	
	referimento alle disposizioni di legge.	
	Firmato:	
	CALZONE Carlo	
	Rocco DI SANTO	
	Salvatore MINONNI	
	VIOLA Domenico	
	Massimiliano SCARCIA	
	Massimo PLASMATI Notaio	

38 di 38